



Comune di Dualchi

Provincia di Nuoro

ORDINANZA n.6 del 10/10/2011

Prot. n. 3509-I/7/1

lì, 10/10/2011

OGGETTO: SOSPETTO DI SCRAPIE - SEQUESTRO ALLEVAMENTO. -

IL SINDACO

VISTA la comunicazione pervenuta in data 10/10/2011 Prot. n. 3505 inviata dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. n. 3 - Nuoro -, riguardante l'allevamento sito in Località "BARATTA" di questo comune, registrato con il **Codice Aziendale ITO18NU04P**, di proprietà del **Sig. CUCCUI GIUSEPPE** nato a Silanus il 18/03/1971 e residente a Silanus in Viale Rimembranze s.n.c., relativa a un caso sospetto di scrapie;

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/07/38 n. 1265; Visto il R.P.V. approvato con D.P.R. 320/54; Vista l'O.M. 10/05/91; Vista la Legge n. 833/78 istitutiva del S.S.N.; Vista la L.R. n. 5/95; Vista l'O.M. 15/06/98; Vista la L. 218/88, il D. Min. Sanità 298/89 modificato dal D.M. 587/96; Visto il D. 08/04/99; Visto il T.U. enti locali 267/2000; Visto il Reg. 1774/02; Visto il Reg. 999/01; Visto il Reg. CE 260/03; Vista la Dec. CE N. 100/03; Visto il Reg. 1915/03; Visto il Reg. CE 2245/03; Visto il Reg. 1492/2004; Visto il Reg. CE n. 36 del 12/01/05; Visto il Reg. CE 727/2007; Vista la Circ. Min. Salute n. 21464 del 29/10/2008; Visto il Reg. CE n. 103/2009; Vista la Circolare Ministeriale n. 25346 del 23/12/2008; Vista la Circolare Ministeriale n. 3920 del 02/03/2009; Visto il Reg. CE n. 1069 del 21/10/2009;

ORDINA

In attesa di ulteriori provvedimenti da adottarsi da parte delle autorità sanitarie:

- 1) il sequestro dell'allevamento;
- 2) l'identificazione di tutti i ruminanti diversi da ovini e caprini presenti nell'azienda;
- 3) l'identificazione individuale di tutti gli ovini e caprini presenti e relativo censimento;
- 4) l'isolamento degli animali sospetti dai sani fino a completamento delle ulteriori misure sanitarie;
- 5) il divieto di spostamento degli ovini e caprini dall'allevamento;
- 6) in caso di parti, la distruzione delle placente e la disinfezione delle aree destinate ai parti con ipoclorito di sodio 2% o idrossido di sodio 1M;
- 7) disinfezioni periodiche delle aree di stabulazione degli animali con ipoclorito di sodio al 2% o con idrossido di sodio 1M;
- 8) l'immediato abbattimento degli animali sospetti e prelievo di idonei campioni per gli esami diagnostici;
- 9) il latte prodotto, fino alla presentazione dei dati dell'indagine di conferma, dovrà rimanere all'interno dell'azienda e potrà essere utilizzato ad esclusivo consumo dei piccoli ruminanti presenti all'interno di essa; in alternativa, qualora non sia possibile tale utilizzo, esso dovrà essere distrutto ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009 e sue modifiche;
- 10) qualora gli accertamenti diagnostici diano esito negativo, le misure di cui alla presente ordinanza sono immediatamente revocate.

Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C. P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della Legge 218/88, per le infrazioni alle disposizioni previste dall'art. 264 del

T.U.L.L.SS., approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da €.
516,45 a €. 2.582,27;

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria
approvato con D.P.R. 08/02/1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da €1.549,37
a €. 9.296,22.

II Servizio Veterinario, i Vigili Urbani, gli Agenti della forza pubblica, per quanto di loro competenza, sono
incaricati di far rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.



IL SINDACO
(Sedda Antonio)

Sedda Antonio